

**COMUNE DI INTROBIO
PROVINCIA DI LECCO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E
AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/3/2021

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Natura degli interventi	3
Art. 3 - Aree di intervento.....	3
Art. 4 - Destinatari dei benefici.....	4
Art. 5 - Domanda di ammissione ai benefici.....	4
Art. 6 - Criteri di valutazione.....	5
Art. 7 - Piano dei contributi	5
Art. 8 - Misura dei contributi	6
Art. 9 - Erogazione dei contributi	6
Art. 10 - Rendiconto	6
Art. 11 - Esclusioni	6
Art. 12 – Revoca.....	6
Art. 13 - Contributi straordinari.....	6
Art. 14 - Utilizzo dei locali comunali	7
Art. 15 - Concessione patrocinio	7
Art. 16 - Amministrazione Trasparente	7
Art. 17 - Norme finali.....	8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente a norma dell'Art. 1 può articolarsi in forma di:
 - a) **sovvenzioni**, allorché l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - b) **contributi**, allorché gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - c) **sussidi finanziari**, allorché si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - d) **altri vantaggi economici**, allorché siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita o agevolata di servizi o beni mobili o immobili rientranti nella disponibilità del Comune, con esclusione di quelli per i quali osta una specifica normativa di disciplina dell'accesso e/o dell'utilizzo;
 - e) **patrocinio**, il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune;

Art. 3 - Aree di intervento

1. I vantaggi economici di cui alle lettere a), b) e c) dell'Art. 2 sono concessi dal Comune per le attività:
 - a. attività culturali e scientifiche;
 - b. attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c. attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d. attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e. attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio e la sua fruizione in condizioni di sicurezza;
 - f. attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h. attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari;
 - i. le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - j. le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.
2. Il Comune concede i contributi di cui al precedente comma 1 con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità.
3. Le concessioni sono in particolare finalizzate:
 - a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale

- della collettività locale;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico complessivo della collettività locale;
 - a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.
4. Il presente Regolamento non si applica:
- alla concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni e soggetti a obblighi di controprestazione nei confronti del Comune;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
5. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché alla attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 4 - Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono:
- istituzioni ed enti pubblici non economici
 - organismi dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile e norme connesse, Enti ed associazioni non riconosciute, comitati ed enti religiosi che non abbiano scopo di lucro;
 - fondazioni
 - cooperative
 - gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale e umanitario;
 - organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati; nessuno dei predetti soggetti può perseguire fini di lucro.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:
- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
 - b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti in apposito Albo, secondo le modalità stabilite dall'art.15 del presente Regolamento.

Art. 5 - Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai vantaggi economici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'Art. 2, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Comune, e contenere i seguenti dati:
- a. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'organismo richiedente;
 - b. descrizione della natura giuridica del soggetto richiedente e dei suoi ambiti di intervento, oppure copia dell'atto costitutivo e dello Statuto associativo, qualora non già agli atti del Comune;
 - c. descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa

- d. previsione di spesa;
 - d. ammontare del sostegno economico richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - e. indicazione degli eventuali contributi/sovvenzioni richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivati da soggetti privati (sponsor);
 - f. per gli organismi senza scopo di lucro: dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - g. nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il **31 maggio** di ciascun anno.
 3. Le domande per contributi straordinari per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno **trenta giorni prima** della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
 4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
 5. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 6 - Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale, cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione del numero di persone coinvolte, anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) profili di originalità e innovazione nei settori interessati.
2. Tenuto conto dei criteri sopra esposti, saranno considerate particolarmente meritevoli le attività e/o iniziative ricomprese nell'ambito operativo della Biblioteca comunale G. Arrigoni e svolte in particolare sul territorio del Comune di Introbio.
3. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Piano dei contributi

1. In sede di formazione del bilancio di previsione sarà finanziato apposito capitolo di spesa.
2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 5, vengono esaminate dall'Area Amministrativa che esprime su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.
3. Il Responsabile dell'Area Amministrativa invia nei successivi 10 giorni alla Giunta comunale le risultanze istruttorie relative alle concessioni dei vantaggi economici.
4. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi nel quale dovranno essere esplicitate le ragioni dell'accoglimento o del diniego dell'istanza di contributo.

Art. 8 - Misura dei contributi

1. I contributi di cui alle lettere b) e c) sono concessi nella misura massima del **dell'80%** della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 9 - Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal Responsabile dell'Area competente sulla base del piano annuale approvato dalla giunta comunale.
2. Nel caso di sovvenzioni le Associazioni beneficiarie dovranno trasmettere al Comune, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 10 - Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto dell'attività e/o iniziativa svolta, entro il termine di sei mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente durante l'esercizio nel corso del quale è stata presentata l'istanza.

Art. 11 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b. ai contributi di natura socio-assistenziale, ferme restando le previsioni di cui all'Art. 2, comma 1 lett. d), le quali troveranno in altra fonte apposita disciplina;
 - c. a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 12 - Revoca

1. La concessione di sovvenzioni, contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. Qualora le dichiarazioni a consuntivo di cui all'art. 10 non vengano depositate entro i termini prescritti, indicati nell'atto di concessione, senza giustificati motivi o da essi risulti che le attività ed iniziative finanziate non sono state attuate, in tutto od in parte, o hanno goduto di introiti non previsti, il Comune procede alla riduzione o revoca del beneficio e al recupero di quanto erogato.

Art. 13 - Contributi straordinari

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività e iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente Art. 3.
2. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 5, con una dichiarazione indicante i caratteri della straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziative analoghe.
3. In merito alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale mediante apposita deliberazione.

Art. 14 - Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalle Autorità competenti.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la soluzione alternativa.

Art. 15 - Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.
2. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto con l'indicazione "**Con il patrocinio del Comune di Introbio**" sui mezzi di promozione dell'iniziativa; nei manifesti, avvisi, locandine, inviti, ecc. che pubblicizzano l'iniziativa patrocinata;
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere indirizzata al Sindaco e presentata con specifica domanda in carta libera almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa;
4. Le richieste devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
5. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Introbio per la preventiva visione e approvazione.
6. Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Responsabili d'Area e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dalla Giunta Comunale.
7. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
8. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta, dai Responsabili d'Area competenti, alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Art. 16 - Amministrazione Trasparente

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura

economica devono essere pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e ss. mm e ii. recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Art. 17 - Norme finali

1. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
2. La concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste a qualsiasi titolo dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia sullo svolgimento dell'iniziativa.
4. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Introbio siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.